I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1728/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1999

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie di Taiwan e chiude il procedimento per le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11,

vista la proposta presentata dalla Commissione sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **PROCEDIMENTO**

1. **Inchieste precedenti**

a) *Taiwan*

(1) Nel dicembre 1988 il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3946/88 ([2]), ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri (in seguito denominate «FSP») originarie, tra l'altro, di Taiwan.

Successivamente, nel settembre 1990, in seguito ad una richiesta presentata dall'Associazione degli importatori di fibre sintetiche di poliesteri e ad una richiesta degli esportatori di alcuni dei paesi interessati, la Commissione ha avviato un riesame del regolamento (CEE) n. 3946/88, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 ([3]). A seguito del riesame, nell'ottobre 1992 il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3017/92 ([4]) ha modificato i dazi antidumping in vigore nei confronti, tra l'altro, di Taiwan.

b) *Repubblica di Corea*

(2) Nel gennaio 1993 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CEE) n. 54/93 ([5]), dazi antidumping definitivi sulle importazioni di FSP originarie, tra l'altro, della Repubblica di Corea (in seguito denominato «Corea»).

c) *Misure in vigore nei confronti di altri paesi*

(3) Con il regolamento (CEE) n. 3017/92 il Consiglio ha modificato le misure antldumping nei confronti, tra l'altro, della Romania, della Turchia, delle Repubbliche di Serbia e Montenegro e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e ha abrogato le misure relative alle importazioni dal Messico e dagli Stati Uniti d'America. Le misure antidumping nei confronti degli altri paesi sopracitati sono scadute il 23 ottobre 1997. Infine, con il regolamento (CE) n. 1490/96 ([6]) il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di FSP originarne della Bielorussia. In conclusione, le misure antidumping attualmente in vigore riguardano le importazioni originarie di Taiwan, Corea e Bielorussia.

2. **Domanda di riesame**

(4) Dopo la pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di FSP originarie, tra l'altro, di Taiwan ([7]) e, tra l'altro, della Corea ([8]) la Commissione ha ricevuto, rispettivamente nel luglio e nell'agosto 1977, domande di riesame, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in seguito denominato «il regolamento di base»), delle misure relative a questi due paesi.

Le domande sono state presentate dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS) per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva costituisce una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in questione.

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98. (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).
([2]) GU L 348 del 17.12.1988, pag. 49.
([3]) GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.
([4]) GU L 306 del 22.10.1992, pag. 1.
([5]) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 2.
([6]) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 13.
([7]) GU C 125 del 22.4.1997, pag. 4.
([8]) GU C 213 del 15.7.1997, pag. 4.

(5) Le domande erano basate sull'affermazione che la scadenza delle misure implicava il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'avvio di un riesame, la Commissione ha iniziato un'inchiesta ([1]) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base. Anche se le domande di riesame in previsione della scadenza sono state presentate nell'ambito di due procedimenti distinti, esse riguardano le importazioni dello stesso prodotto. Pertanto, a fini di buona amministrazione i due riesami sono stati riuniti in un'unica inchiesta.

3. **Inchiesta**

(6) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari che sostenevano la domanda di riesame, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(7) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da otto produttori comunitari, da quattro produttori esportatori di Taiwan e cinque della Corea. La Commissione ha inoltre inviato questionari a parecchi operatori economici che risultavano essere o rappresentare acquirenti, utilizzatori e importatori di FSP nella Comunità. Soltanto due associazioni di utilizzatori hanno compilato il questionario.

(8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state svolte visite di verifica presso le seguenti società:

a) *Produttori esportatori*

— TAIWAN

— Nan Ya Plastics Corporation, Taipei

— Shingkong Synthetic Fibres Corporation, Taipei

— Tuntex Distinct Corporation, Taipei

— Far Eastern Textile Corporation, Taipei

— COREA

— Saehan Industries Inc. (già Cheil Synthetics Textiles Inc.), Seul

— Daehan Synthetic Fiber Corporation, Ltd, Seul

— Kohap Ltd, Seul

— Samyang Corporation, Seul

— Sunkyong Industries Ltd, Seul

b) *Produttori comunitari*

— Hoechst AG, Frankfurt/Main, Germania

— Tergal, Gauchy, Francia

— Montefibre Spa, Milano, Italia

— Catalana de Polimers, Barcelona, Spagna

(9) L'inchieta sul dumping riguarda il periodo dal 1º ottobre 1996 al 30 settembre 1997 (in seguito denominato «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame della situazione dell'industria comunitaria riguarda il periodo dal 1994 alla fine del periodo dell'inchiesta.

(10) Il presente riesame ha superato il periodo di un anno entro il quale si sarebbe normalmente dovuto concludere ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, a causa della complessita dell'inchiesta e, in particolare, per le difficoltà incontrate nell'ottenere e nel valutare i dati relativi alla svalutazione nell'estremo Oriente e al suo impatto sul rischio di persistenza o reiterazione delle pratiche di dumping pregiudizievoli.

(11) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti per le importazioni originarie di Taiwan e chiudere il procedimento per le importazioni originarie della Corea. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni in seguito alle informazioni ricevute. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, se necessario, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

B. **PRODOTTO IN QUESTIONE E PRODOTTO SIMILE**

1. **Descrizione del prodotto in questione**

(12) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è lo stesso delle inchieste precedenti, ossia le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, comunemente denominate fibre sintetiche di poliesteri (FSP), attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00.

Si tratta di un materiale di base utilizzato in diverse fasi del processo di fabbricazione dei tessili, secondo il tipo di tessile da produrre. Il 60 % circa del consumo comunitario di FSP riguarda la filatura, ovvero la fabbricazione di filamenti per la produzione di tessili, eventualmente previa mescolatura con altre fibre quali cotone o lana. Il 25 % circa è destinato a lavorazioni di riempimento, quali l'imbottitura di alcuni prodotti tessili (ad es. cuscini, sedili per automobili, giacche), e il restante 15 % è impiegato per la produzione di articoli non tessuti, in particolare di tappeti. Il prodotto in questione viene venduto con diverse specificazioni di qualità: la qualità A corrisponde alla qualità standard, mentre le qualità inferiori sono denominate B e C. Dall'inchiesta è emerso che soltanto la qualità A è stata esportata verso la Comunità. I produttori di FSP classificano il prodotto in diversi tipi secondo criteri individuali, basati principalmente sulle applicazioni e sullo spessore e la lunghezza della fibra.

([1]) GU C 321 del 22.10.1997, pag. 12.

(13) I produttori esportatori di Taiwan hanno chiesto che le fibre non tessute e speciali, ossia FSP con caratteristiche speciali, quali le fibre cave coniugate, le fibre con basso punto di fusione o le fibre nere fossero considerate come prodotti distinti da quelli sopra definiti e escluse dall'oggetto del presente procedimento.

Dall'inchiesta è tuttavia emerso che, anche se esistono diversi tipi di FSP aventi caratteristiche differenti per soddisfare esigenze specifiche, le caratteristiche fisiche essenziali dei vari tipi sono le stesse. Inoltre, il mercato dei prodotti in questione è in effetti costituito da serie di tipi di FSP in parte coincidenti che non sono chiaramente distinti l'uno dall'altro.

Si è quindi concluso che le eventuali caratteristiche specifiche non rendevano le presunte FSP speciali un prodotto diverso e che, pertanto, queste dovevano essere tutte comprese nel campo di applicazione del presente procedimento.

Tutti i tipi di FSP sono stati pertanto considerati come un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.

2. **Prodotto simile**

(14) Dall'inchiesta è emerso che i diversi tipi di FSP prodotti e venduti sui mercati di Taiwan e della Corea, nonostante alcune differenze secondarie relative alla lunghezza, allo spessore o alla qualità, erano simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base, ai tipi di FSP esportati da tali paesi verso la Comunità.

(15) I produttori esportatori di Taiwan hanno sostenuto che le loro esportazioni consistevano principalmente in fibre non tessute o speciali, prodotte dall'industria comunitaria in misura limitata e chiaramente diverse sotto tutti gli aspetti dalle FSP più diffusamente prodotte da quest'ultima, ossia normali fibre cave e per filatura. Dall'inchiesta è emerso che le fibre speciali rappresentano soltanto una parte minoritaria delle esportazioni di Taiwan verso la Comunità, che sono invece per lo più costituite da fibre per filatura e fibre cave. Inoltre, esiste anche una rilevante produzione comunitaria di fibre speciali e non tessute. In ogni caso, come indicato al punto 13 nell' inchiesta è stato accertato che le fibre non tessute e speciali costituiscono un unico prodotto con gli altri tipi di FSP.

Pertanto, i tipi di FSP esportati da Taiwan e dalla Corea verso la Comunità erano simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base, ai tipi prodotti dai produttori comunitari e venduti nel mercato comunitario.

C. **DUMPING E RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING**

1. **Osservazioni preliminari**

(16) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, lo scopo del presente riesame era di determinare se la scadenza delle misure implicasse o meno il rischio del persistere o della reiterazione del dumping, in particolare esaminando se le pratiche di dumping erano proseguite dopo l'adozione delle misure antidumping.

a) *Taiwan*

(17) Dei cinque produttori esportatori di Taiwan che hanno compilato il questionario, uno non ha registrato esportazioni verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta e si è dichiarato disponibile a collaborare all'inchiesta. Due, ossia Tuntex Distinct Corporation e Shingkong Synthetic Fibres Corporation, nel periodo dell'inchiesta hanno esportato verso la Comunità meno di 100 t ciascuno. Visto l'esiguo volume delle esportazioni di queste due società di Taiwan e data la conseguente scarsa rappresentatività dei relativi prezzi all'esportazione, non è stato ritenuto opportuno calcolare, su tale base, il margine di dumping per le due società.

b) *Corea*

(18) Tutti i cinque produttori esportatori coreani che hanno compilato il questionario avevano effettuato significative esportazioni di FSP verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta.

2. **Valore normale**

a) *Taiwan*

(19) Per le ragioni esposte al punto 17 il valore normale è stato stabilito soltanto per i due produttori esportatori di Taiwan che rappresentavano praticamente la totalità delle esportazioni di FSP da Taiwan verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta. In entrambi i casi il valore normale è stato determinato per ogni tipo di FSP prodotto dalle due società e esportato verso la Comunità.

Per uno dei due produttori esportatori il valore normale per tipo di prodotto è stato interamente basato sui prezzi pagati nel corso di normali operazioni commerciali da acquirenti indipendenti sul mercato interno per vendite effettuate in quantità rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base.

Per l'altro produttore esportatore le vendite interne del prodotto simile relativamente ad alcuni tipi di FSP esportati verso la Comunità sono risultate inesistenti o insufficienti. In tali casi, non essendo possibile usare i prezzi dell'altro produttore esportatore che ha collaborato, il valore normale è stato costruito in base al costo di produzione di questi tipi di FSP, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Per determinare l'importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti sono stati usati dati effettivi

attinenti alla produzione e alla vendita, nel corso di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte del produttore esportatore in questione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base. Il valore normale per i restanti tipi di prodotto esportati è stato basato sui prezzi pagati nel corso di normali operazioni commerciali da acquirenti indipendenti sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, in quanto le vendite interne sia generali che per i tipi in questione sono state effettuate in quantità rappresentative.

b) *Corea*

(20) Il valore normale è stato basato sui prezzi pagati nel corso di normali operazioni commerciali da acquirenti indipendenti sul mercato interno per vendite effettuate in quantità rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base. Per i tipi di prodotti oggetto di vendite non effettuate in quantità rappresentative o nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno, il valore normale è stato costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, non essendo possibile usare i prezzi degli altri produttori esportatori che hanno collaborato. In tale contesto, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati determinati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, come per Taiwan.

3. **Prezzo all'esportazione**

(21) Per i produttori esportatori di entrambi i paesi i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi realmente pagati da acquirenti indipendenti della Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

4. **Confronto**

(22) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sulla comparabilità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. In tale contesto, si sono effettuati adeguamenti per differenze a livello di nolo per traversata oceanica e trasporto interno, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costi di credito, commissioni e oneri all'importazione.

Due produttori esportatori di Taiwan hanno sostenuto e dimostrato che veniva concesso uno sconto ai clienti interni che acquistavano più di un certo volume di FSP all'anno. I due produttori hanno asserito che tutti i clienti comunitari beneficiavano dello stesso sconto, benché non figurasse sulla fattura, per le quantità acquistate in più rispetto a quella al di sopra della quale era concesso uno sconto. Pertanto, ai fini di un equo confronto, è stato chiesto per i clienti interni meno importanti un adeguamento corrispondente allo sconto concesso ai clienti interni più importanti.

A tale riguardo si osserva che un adeguamento per i quantitativi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento di base, può essere concesso soltanto per riduzioni di prezzo realmente accordate per l'acquisto di quantità differenti. È inoltre emerso che nel periodo dell'inchiesta non tutti i clienti comunitari acquistavano il prodotto in questione in quantitativi superiori a quello che dava diritto allo sconto. Al contrario, la quota delle vendite di esportazione a piccoli clienti nella Comunità era molto vicina a quella delle vendite a piccoli clienti sul mercato interno, il che rivela una situazione analoga, in termini di clienti, per il mercato interno e per quello di esportazione. Pertanto, ai fini di un equo confronto è giustificato soltanto l'adeguamento per lo sconto realmente accordato dai produttori esportatori ai loro clienti interni più importanti.

5. **Margine di dumping**

(23) La media ponderata del valore normale per tipo di FSP è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione dei tipi corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per i due produttori esportatori di Taiwan e per quattro dei produttori esportatori coreani soggetti all'inchiesta, con un margine di dumping pari all'importo del quale il valore normale, così stabilito, supera il prezzo all'esportazione verso la Comunità.

(24) La media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, è significativa per i due produttori esportatori di Taiwan, Far Eastern Textile Corporation e Nan Ya Plastics Corporation, che rappresentano praticamente la totalità delle esportazioni da Taiwan verso la Comunità. Data la politica dei prezzi seguita dai due produttori esportatori in questione, si può concludere che in assenza di misure il dumping continuerebbe o addirittura aumenterebbe. Per i motivi esposti al punto 17 non si è calcolato il margine di dumping per gli altri tre produttori esportatori di Taiwan che hanno collaborato. Essendo stato accertato il persistere del dumping per i due produttori esportatori che rappresentano praticamente il volume totale delle esportazioni da Taiwan verso la Comunità, non si è neanche ritenuto necessario esaminare se esistesse il rischio di reiterazione del dumping per i tre produttori di Taiwan con vendite non significative, in quanto il riesame in previsione della scadenza riguarda il paese e non richiede risultanze per ciascun produttore esportatore.

(25) I produttori esportatori di Taiwan hanno osservato che qualsiasi eventuale margine di dumping è compensato dalla svalutazione della moneta di Taiwan (NT$) rispetto al dollaro USA avutasi dopo il periodo dell'inchiesta. È stato altresì sostenuto che il livello del NT$ rispetto

all'USD del primo trimestre del 1998 dovrebbe rimanere stabile nei prossimi anni e che il calo del prezzo in USD dell'ATP, la principale materia prima per la produzione di FSP che le società in questione acquistano in USD, ha più che compensato il deprezzamento della moneta di Taiwan rispetto all'USD.

La questione è stata esaminata. Effettivamente il deprezzamento del NT$ nei confronti del dollaro USA, valuta in cui sono in genere espressi i prezzi all'esportazione verso la Comunità, era del 17 % circa nel primo trimestre del 1998 rispetto alla media rilevata durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia nel resto del 1998 si registrava una ripresa del NT$, in seguito alla quale all'inizio del 1999 si osservava un deprezzamento limitato al 14 %. Inoltre, secondo le previsioni finanziarie fornite dai produttori esportatori, nel 2000 il deprezzamento dovrebbe ulteriormente ridursi a meno del 10 % (in confronto al livello del periodo dell'inchiesta). Secondo le stesse previsioni la tendenza al rialzo del NT$ dovrebbe confermarsi negli anni successivi. Dato quindi il carattere fluttuante della svalutazione del NT$, d'argomento dei produttori esportatori di Taiwan non può essere accolto. In ogni caso, occorre notare che per loro natura i mutamenti dei tassi di cambio non si possono prevedere in modo attendibile e quelli avvenuti in passato non forniscono necessariamente indicazioni per il futuro.

(26) Per la Corea, occorre notare quanto segue: le misure soggette a riesame sono basate sui margini di dumping determinati nell'inchiesta precedente e tali margini, tranne il margine di dumping residuo, sarebbero considerati irrilevanti nel quadro del regolamento di base vigente. Il livello dei margini originari era basso e la situazione non è mutata. Nella presente inchiesta, la media ponderata del margine di dumping accertata, espressa in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, è pari all'1,8 %. Infine, non sono emersi elementi indicanti che la soppressione delle misure esistenti darebbe luogo ad un cambiamento della situazione nel futuro prevedibile. Si è quindi concluso che non vi sono probabilità di reiterazione del dumping.

D. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

(27) Due dei nove produttori comunitari che sostengono la domanda di riesame non hanno collaborato all'inchiesta. Da questa è emerso che durante il periodo dell'inchiesta la quota della produzione comunitaria totale detenuta dai sette produttori che hanno collaborato era superiore al 65 % della produzione comunitaria totale del prodotto in questione. Questi produttori quindi costituiscono l'industria comunitara ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base. In appresso essi sono denominati «l'industria comunitaria».

E. **ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO**

1. **Consumo nella Comunità**

(28) Il consumo comunitario è stato basato sul volume combinato delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, delle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato e delle importazioni totali secondo Eurostat. Il volume delle vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato al procedimento è risultato, sulla base dei dati disponibili, pari al 30 % circa del totale delle vendite di tutti i produttori comunitari.

Su tale base, il consumo comunitario di FSP ha registrato nel periodo considerato una lieve tendenza alla diminuzione, passando da 540 000 t nel 1994 a 490 000 t nel 1995 e, dopo un temporaneo calo a 460 000 t nel 1996, a 520 000 t nel periodo dell'inchiesta, cifre che rappresentano una diminuzione complessiva del 3 % nel periodo considerato.

2. **Importazioni nella Comunità da Taiwan e dalla Corea**

a) *Importazioni dalla Corea*

(29) Si è stabilito che non occorreva esaminare la situazione del mercato comunitario delle FSP relativamente alle importazioni originarie della Corea data la conclusione raggiunta per queste ultime in fatto di dumping e rischio di reiterazione del dumping.

b) *Volume, valore e quota di mercato delle importazioni da Taiwan*

(30) Il volume delle importazioni da Taiwan è passato da circa 8 000 t nel 1994 a circa 27 000 t durante il periodo dell'inchiesta, con un incremento del 240 circa. Il loro valore è passato da 9,9 milioni di ecu nel 1994 a 29,3 milioni di ecu durante il periodo dell'inchiesta, con un incremento del 196 %.

In termini di quota di mercato, sulla base del consumo comunitario totale, la quota delle importazioni in dumping da Taiwan è passata in volume dall'1,5 al 5,3 % durante il periodo dell'inchiesta, con un incremento del 253 %.

c) *Prezzi delle importazioni da Taiwan*

(31) I prezzi delle importazioni da Taiwan sono diminuiti del 14 % dal 1994 al periodo dell'inchiesta. Occorre notare che essi sono risultati inferiori a quelli dell'industria comunitaria nell'intero periodo considerato.

d) *Sottoquotazione dei prezzi delle importazioni da Taiwan*

(32) Per il calcolo della sottoquotazione sono stati esaminati dati relativi al periodo dell'inchiesta. La sottoquotazione è stata stabilita sulla base di un confronto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi dell'industria comunitaria, allo stesso stadio commerciale. I prezzi di vendita dell'industria comunitaria considerati sono stati quelli applicati agli acquirenti indipendenti, adeguati se necessario allo stadio franco fabbrica, ossia escluse le spese di trasporto. I prezzi di vendita dei produttori esportatori (cif frontiera comunitaria) sono stati adeguati in considerazione dei dazi doganali e antidumping pagati. Tutti i prezzi sono stati confrontati previa esclusione di sconti e riduzioni.

(33) Dal confronto (effettuato tra medie ponderate) è emerso per le importazioni da Taiwan un margine di sottoquotazione medio ponderato, espresso in percentuale dei prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria, del 16,7 %.

Esso va confrontato con la sottoquotazione risultata nell'inchiesta precedente, che per Taiwan andava dal 22 % al 30 %.

Il livello di sottoquotazione dei produttori esportatori, in media, è rimasto considerevole, nonostante un certo rialzo dei prezzi all'importazione in seguito alle misure antidumping in vigore.

3. **Situazione economica dell'industria comunitaria**

a) *Osservazioni preliminari*

(34) L'esame della situazione dell'industria comunitaria riguarda il periodo dal 1994 alla fine del periodo dell'inchiesta. Occorre notare che durante questo periodo erano in vigore le misure antidumping di cui ai punti 1 e seguenti con un conseguente effetto sull'industria comunitaria.

b). *Produzione, cupacità e utilizzazione degli impianti*

(35) La produzione dell'industria comunitaria è diminuita durante il periodo considerato, da circa 374 000 t nel 1994 a circa 343 000 t nel periodo dell'inchiesta. Questo calo riflette la chiusura delle strutture produttive di diverse società dell'industria comunitaria. Esso rappresenta una flessione complessiva dell'8 %. I livelli di produzione hanno registrato un tasso di diminuzione superiore a quello del consumo comunitario, pari al 3 % durante il periodo considerato.

(36) Per quanto riguarda la capacità, occorre notare che gli impianti per la produzione di FSP sono usati anche per altri prodotti che non sono oggetto del presente procedimento, quali fasci e top. Pertanto si è proceduto a stimare la capacità normalmente attribuita alla produzione del prodotto in questione da parte dell'industria comunitaria. È risultato che la capacità è passata da 432 300 t nel 1994 a 401 500 t durante il periodo dell'inchiesta, con un calo del 7 %. Questi dati corrispondono ampiamente alla riduzione della produzione di cui al punto precedente. Il tasso di utilizzazione degli impianti è leggermente diminuito durante il periodo considerato, passando dall'86,6 % nel 1994 all'85,7 % nel periodo dell'inchiesta.

c) *Volume delle vendite dell'industria comunitaria*

(37) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è diminuito durante il periodo considerato, con livelli di vendita di 330 000 t nel 1994 e 295 000 t nel periodo dell'inchiesta, che rappresentano un calo complessivo dell'11 %. Questo andamento mostra che le vendite dell'industria comunitaria non hanno seguito la tendenza del consumo, diminuito del 3 % durante il periodo considerato.

d) *Quota di mercato*

(38) L'andamento del volume delle vendite rispetto a quello del consumo comunitario mostra che la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita durante il periodo considerato. Essa è passata dal 61 % nel 1994 al 60 % nel 1995, 59 % nel 1996 e 56 % nel periodo dell'inchiesta, con una perdita complessiva di 5 punti percentuali tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta.

e) *Scorte*

(39) Le scorte hanno registrato un significativo aumento del 33 % tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta.

f) *Media dei prezzi di vendita e andamento dei prezzi*

(40) La media ponderata dei prezzi del prodotto in questione venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario ha subito varie oscillazioni nel periodo considerato ed è complessivamente aumentata del 3 %.

Occorre notare che sui prezzi delle FSP ha influito per tutti gli operatori del mercato l'andamento dei prezzi di materie prime di base quali acido tereftalico puro (ATP), dimetiltereftalato (DMT) e glicoli, che rappresentano dal 60 al 70 % circa del costo di produzione del prodotto finito. Essenzialmente a causa di una penuria mondiale di tali materie prime, dalla fine del 1993, durante il 1994 e fino al 1995 i prezzi delle stesse sono aumentati, con un conseguente corrispondente aumento del costo di produzione. Tuttavia, dal 1995 la tendenza dei prezzi delle materie prime in questione si è invertita.

g) *Redditività*

(41) Nel 1994 l'industria comunitaria ha registrato una perdita media ponderata del 3,5 %, in percentuale delle vendite nette. In seguito la situazione finanziaria è migliorata, soprattutto durante il 1995 (profitto del 7,5 %). Il miglioramento è derivato in parte dal fatto che tutti gli operatori del mercato comunitario hanno potuto aumentare i loro prezzi dopo un aumento del costo delle materie prime (vedi punto 40) e l'industria comunitaria ha potuto migliorare la sua situazione finanziaria in seguito ad una riduzione delle spese generali. Occorre notare tuttavia che dal 1995 in poi l'industria comunitaria ha registrato una tendenza al ribasso dei suoi risultati finanziari, passando da un profitto del 7,5 % ad un profitto del 5,6 % nel periodo dell'inchiesta.

h) *Investimenti*

(42) Gli investimenti annui dell'industria comunitaria durante il periodo considerato sono stati rilevanti, ossia 58 milioni di ecu nel 1994, 44 milioni di ecu nel 1995 e un valore massimo di 81 milioni di ecu nel 1996. Durante il periodo dell'inchiesta l'investimento è ammontato a 14 milioni. Occorre notare che questo notevole sforzo rappresenta, per lo più, invesfimenti in macchinari sostitutivi nel quadro di un programma di ristrutturazione generale.

i) *Occupazione*

(43) A causa di un certo grado di riduzione della capacità produttiva e della ristrutturazione, l'occupazione è diminuita da circa 2 300 unità nel 1994 a circa 2 000 durante il periodo dell'inchiesta, ossia del 9,2 %.

4. **Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria**

(44) Dall'analisi sopra esposta è emerso che indicatori economici quali produzione, utilizzazione degli impianti, vendite e scorte continuavano a mostrare tendenze negative. Anche se queste vanno viste nel contesto di una lieve contrazione del consumo, occorre tener presente che durante questo periodo l'industria comunitaria ha accusato una diminuzione della sua quota di mercato. Inoltre, dall'inchiesta è risultato che l'industria comunitaria ha subito una forte pressione sui prezzi e si è constatata una considerevole sottoquotazione per le importazioni da Taiwan.

(45) Per quanto riguarda la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, occorre notare che sono stati realizzati profitti nel 1995 dopo l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'avvio di un'inchiesta antidumping sulle importazioni dalla Bielorussia. Tuttavia, l'industria comunitaria ha mostrato una tendenza al ribasso dei suoi risultati finanziari dal 1995 in poi in concomitanza di una più forte presenza delle importazioni da Taiwan venute ad occupare il vuoto lasciato da quelle provenienti dalla Bielorussia.

(46) Alla luce di quanto precede, si è concluso che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha continuato ad essere fragile.

F. **RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO**

(47) Oltre ad esaminare se esistessero pratiche di dumping nonché rischi di reiterazione del dumping relativamente alle importazioni originarie di Taiwan e ad analizzare la situazione dell'industria comunitaria, si sono esaminati i rischi di reiterazione del pregiudizio in caso di soppressione delle misure applicabili alle importazioni da Taiwan.

1. **Analisi della situazione dei produttori del paese esportatore interessati**

(48) Si è constatato che dal 1995 al periodo dell'inchiesta la capacità di produzione totale di Taiwan è aumentata del 21,3 %, ossia 135 000 t. I produttori esportatori di Taiwan prevedono di aumentare ancora la loro capacità di produzione e di portare l'utilizzazione degli impianti ad un livello superiore al 90 % nel 1998, con un conseguente ulteriore aumento della produzione di 30 000 t.

(49) Si è inoltre constatato che il volume delle importazioni originarie di Taiwan è considerevolmente aumentato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta (+ 242 %) nonostante le misure antidumping in vigore. Occorre notare che il volume di queste importazioni nella Comunità è quasi raddoppiato tra il 1995 e il 1996 e più che triplicato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta. La corrispondente quota di mercato ha registrato tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta un significativo aumento, passando dall'1,5 % al 5,3 %. Inoltre, si è constatato che durante il periodo dell'inchiesta queste importazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori (del 16,7 %) rispetto a quelli dell'industria comunitaria.

2. **Impatto delle importazioni da Taiwan in assenza di misure antidumping**

(50) Per quanto riguarda la reiterazione delle pratiche di dumping pregiudizievoli, si è considerato che i prezzi praticati in assenza di misure antidumping comporterebbero una sottoquotazione del 24,5 %. Per calcolare questa cifra si è usato lo stesso metodo di cui al punto 32, senza aggiungere al prezzo all'importazione il dazio antidumping.

(51) Alla luce di quanto precede si prevede che qualora le misure antidumping in vigore fossero soppresse le importazioni da Taiwan nella Comunità aumenterebbero ulteriormente e i loro prezzi diminuirebbero. È stato accertato che nonostante le misure in vigore il volume delle importazioni da Taiwan è aumentato. Inoltre, non si può escludere che in assenza di misure i prezzi relativamente più elevati nel mercato comunitario costituirebbero un incentivo per riorientare le esportazioni di Taiwan attualmente destinate ad altri paesi terzi verso il mercato comunitario.

(52) Quanto al livello di redditività dell'industria comunitaria, in caso di scadenza delle misure antidumping contro le importazioni originarie di Taiwan si possono prevedere due scenari fondamentali: nel primo, l'industria comunitaria continuerebbe a vendere agli stessi prezzi, con una conseguente diminuzione della sua quota di mercato e dirette ripercussioni, a lungo termine, sulla sua redditività; nel secondo, abbasserebbe i prezzi per alcune delle sue vendite, ossia quelle maggiormente esposte alla concorrenza di Taiwan, con una conseguente diminuzione della sua redditività. È stato stimato che nella prima ipotesi l'industria comunitaria perderebbe un ulteriore 2,5 % della sua quota di mercato, con un calo di redditività del 9,5 % a breve termine. Qualora l'industria comunitaria seguisse la tendenza al ribasso dei prezzi, la redditività scenderebbe dal 5,6 % al 2,7 %. In entrambi i casi quindi la redditività dell'industria comunitaria risentirebbe negativamente delle importazioni in dumping da Taiwan che le arrecherebbero un pregiudizio.

3. **Conclusioni sulla reiterazione di pratiche di dumping pregiudizievoli**

(53) Durante il periodo considerato i prezzi delle importazioni in dumping da Taiwan sono diminuiti del 14 %, mentre quelli dell'industria comunitaria aumentavano del 3 %. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni da Taiwan è aumentata dall'1,5 % nel 1994 al 5,3 % nel periodo dell'inchiesta, ossia del 253 %. Inoltre, quando le importazioni da Taiwan hanno cominciato a riempire il vuoto lasciato dalla Bielorussia, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha registrato un deterioramento.

(54) La notevole capacità di produzione di Taiwan, in parte di recente installazione, l'interesse dei prezzi prevalenti sul mercato comunitario e il conseguente rischio di uno sviluppo delle esportazioni indicano decisamente che è opportuno mantenere le misure antidumping esistenti nei confronti di Taiwan per evitare la reiterazione di pratiche di dumping pregiudizievoli.

G. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

1. **Introduzione**

(55) Occorre ricordare che nelle inchieste precedenti l'adozione di misure è stata ritenuta non contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, occorre notare che la presente inchiesta è effettuata a titolo di riesame e riguarda pertanto una situazione in cui sono state già imposte misure antidumping. I tempi e il carattere della presente inchiesta consentono quindi una valutazione di qualunque indebito impatto negativo prodotto sulle parti interessate dalle misure antidumping imposte.

Su tale base si è esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza e reiterazione di pratiche di dumping pregiudizievoli, si potesse decisamente concludere che nell'interesse della Comunità nella fattispecie non sarebbe stato opportuno mantenere le misure vigenti. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, è stato esaminato l'impatto delle misure per tutte le parti coinvolte nel procedimento e si sono considerate le conseguenze della eventuale decisione di non mantenere le misure contro Taiwan.

2. **Interesse dell'industria comunitaria**

(56) L'industria comunitaria ha subito per quasi un decennio importazioni di FSP in dumping a basso prezzo. Come indicato sopra, l'obiettivo delle misure antidumping oggetto di riesame, ossia ristabilire nel mercato comunitario condizioni di concorrenza leale tra i produttori comunitari e i produttori esportatori dei paesi terzi, non è stato pienamente raggiunto.

L'industria comunitaria ha fatto sforzi considerevoli negli ultimi anni per migliorare la sua produttività, cercando di abbassare i costi di produzione e di rafforzare la sua competitività in questo mercato sensibile ai prezzi. Durante il periodo esaminato essa ha compiuto un particolare sforzo di razionalizzazione. Un produttore comunitario ha chiuso due impianti nel tentativo di ridurre i costi e migliorare la produttività.

Vista la situazione dell'industria comunitaria, in particolare il fatto che le è stato impedito di riprendersi pienamente dalle difficoltà economiche causate dalle importazioni in dumping, si ritiene che, in assenza di misure, un ulteriore deterioramento della sua situazione sia alquanto probabile. Esso potrebbe comportare una forte riduzione dell'occupazione e in definitiva una riduzione del numero di produttori della Comunità.

Inoltre, la ristrutturazione in atto da parte dell'industria comunitaria mostra che essa non è disposta ad abbandonare questo segmento di produzione. Il mantenimento delle misure antidumping sarebbe pertanto nell'interesse dell'industria comunitaria.

3. **Impatto sugli utilizzatori**

(57) Nessun utilizzatore comunitario ha compilato il questionario inviato dalla Commissione durante la presente inchiesta, né sono stati forniti elementi di prova in merito all'incidenza delle misure in vigore sul costo di produzione. Non è stato pertanto possibile analizzare l'impatto delle misure in vigore sul costo di produzione degli utilizzatori.

(58) Due associazioni comunitarie di utilizzatori hanno fornito informazioni e chiesto la soppressione delle misure, sostenendo che l'industria comunitaria non era in grado di soddisfare la domanda. Inoltre, alcuni utilizzatori di un tipo di FSP, ossia le fibre da imbottitura, hanno informato la Commissione del fatto che il principale produttore comunitario di questo tipo non era in grado di coprire il loro fabbisogno. Tuttavia, non sembra esservi stata una particolare penuria sul mercato comunitario durante il periodo considerato. Lo scopo delle misure antidumping non è di precludere il mercato comunitario alle importazioni, bensì di eliminare le pratiche commerciali illecite e impedire gli effetti distorsivi delle importazioni in dumping e pregiudizievoli. Nella fattispecie, sembra che le misure non abbiano impedito la penetrazione delle importazioni nel mercato comunitario. Come già indicato, le importazioni da Taiwan sono aumentate in misura significativa durante il periodo considerato.

Inoltre è stato accertato che, vista la significativa capacità produttiva dell'industria comunitaria e data la presenza di altri fornitori stabiliti fuori della Comunità, il rischio di una generale scarsità dell'offerta è alquanto limitato, se non addirittura inesistente.

(59) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la posizione competitiva internazionale dei prodotti contenenti FSP, fabbricati nella Comunità, sarebbe compromessa qualora le misure antidumping fossero mantenute o reistituite. Questo argomento non può essere accettato poiché le FSP usate per la produzione nella Comunità di prodotti per esportazione possono entrare nella Comunità senza dazio a titolo del regime di perfezionamento attivo. Inoltre, dato che le misure antidumping soggette a riesame sono in vigore da almeno cinque anni, queste parti interessate avevano la possibilità di presentare elementi di prova in merito all'incidenza delle misure sul loro costo di produzione e sulla loro competitività internazionale, ma non sono pervenute informazioni in materia.

Sulla base di quanto precede, poiché le misure sono in vigore da un certo periodo e sarebbero mantenute allo stesso livello, si può concludere che il loro mantenimento non comporterebbe comunque un deterioramento della situazione degli utilizzatori.

4. **Ripercussioni sulla concorrenza nel mercato comunitario**

(60) È stato sostenuto che il livello di concorrenza sul mercato comunitario delle FSP sarebbe compromesso dal mantenimento del dazio antidumping in quanto questo determinerebbe una posizione più forte per l'industria comunitaria.

Per quanto riguarda la situazione della concorrenza sul mercato comunitario, le misure in vigore non sono tali da precludere il mercato comunitario ai produttori esportatori soggetti al riesame. Esse pertanto ne consentiranno ancora la presenza sul mercato. Occorre ricordare che le industrie utilizzatrici e gli altri operatori economici hanno sempre beneficiato della presenza di un'ampia gamma di concorrenti sul mercato.

Gli utilizzatori del prodotto in questione potrebbero quindi ancora beneficiare di un mercato su cui operano più fornitori.

5. **Conclusioni**

(61) Sulla base in particolare dei fatti e delle considerazioni sopra esposti e dopo aver esaminato gli argomenti presentati dall'industria comunitaria e dalle associazioni di utilizzatori del prodotto in questione, si è concluso che non vi erano ragioni convincenti per non mantenere le misure vigenti nei confronti delle importazioni da Taiwan.

H. **CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER LE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DELLA COREA**

(62) Alla luce delle risultanze esposte al punto 26, le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Corea non sono più giustificate. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 9 del regolamento di base, qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi.

(63) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure di difesa attualmente in vigore contro la Corea non è necessario e che il procedimento dovrebbe essere chiuso.

I. **MISURE ANTIDUMPING PER LE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DI TAIWAN**

(64) Da quanto precede consegue che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, i dazi antidumping sulle importazioni di FSP originarie di Taiwan imposti dal regolamento (CEE) n. 3017/92 devono essere mantenuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00 ed originarie di Taiwan.

2. Il dazio, calcolato in base al prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto, dazio non corrisposto, è pari al 13 % per le fibre sintetiche di poliesteri originarie di Taiwan (codice addizionale Taric 8195), fatta eccezione per le fibre sintetiche di poliesteri prodotte dalle società sotto elencate cui si applicano le seguenti aliquote:

— Far Eastern Textile Ltd, Taipei (codice addizionale Taric 8192)	6,8 %
— Nan Ya Plastics Corporation, Taipei (codice addizionale Taric 8193)	5,9 %
— Shingkong Synthetic Fibres Co., Taipei (codice addizionale Taric 8194)	13,0 %

Articolo 2

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie della Repubblica di Corea è chiuso.

Articolo 3

Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI